

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 24 del 27/09/2007 - rif. PREC371/07

Parere di Precontenzioso n. 24 del 27/09/2007 - rif. PREC371/07 d.lgs 163/06 Articoli 39, 40 - Codici 39.1, 40.3

L'abilitazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 costituisce un requisito indispensabile per l'esecuzione delle lavorazioni attinenti agli impianti di cui alla elencazione contenuta nell'articolo 1 della Legge 46/90. Relativamente agli appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, detto specifico requisito assume particolare rilevanza in quanto, qualora l'impresa esecutrice sia priva della citata abilitazione, le relative lavorazioni incidono sulla quota massima subappaltabile (30%) con il conseguente rischio dell'insorgere di difficoltà nel caso in cui, al superamento di detta quota, l'aggiudicatario non sia in possesso della specifica particolare qualificazione. Il possesso dell'abilitazione può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell'allegato A al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'articolo 1 della Legge 46/90. Il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva preponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti.